

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL 2012

Le nuove modalità di utilizzo per le imprese artigiane

Nei giorni scorsi sono stati perfezionati gli accordi fra Organizzazioni Artigiane e Sindacati dei Lavoratori per la definizione degli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati nel 2012, per far fronte alle situazioni di crisi di lavoro.

Il primo accordo riguarda lo istituto della SOSPENSIONE dei dipendenti, con trattamento di disoccupazione da parte dell'INPS e integrazione da parte dell'EBAV.

Questo ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato solo nei primi mesi del 2012, in pratica fino a quando l'EBAV avrà esaurito i fondi disponibili e, comunque, per un periodo massimo di 90 giorni.

Esauriti i fondi EBAV, o comunque terminato il periodo massimo di 90 giorni, sarà possibile accedere alla CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, finanziata con i fondi non utilizzati nel corso del 2011 e da eventuali altri stanziamenti nazionali e/o regionali.

Di seguito, pertanto, vengono approfondite le procedure utilizzabili da subito (sospensione + Ebav e CIGS in deroga).

Disoccupazione + Ebav

Il trattamento di disoccupazione per i sospesi da parte dell'INPS è concesso subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, per l'artigianato veneto l'EBAV.

L'EBAV eroga la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli Enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dal comma 1, art. 19 D.L. n. 185/2008 devono essere considerati esauriti e i lavoratori interessati possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Successivamente, sarà disponibile anche la Cassa integrazione in deroga, ma solo dopo che sia stata esaurita la sospensione Ebav, utilizzandola nei termini e per i periodi previsti dall'accordo regionale.

durata individuale delle sospensione per ciascun lavoratore:

- **operai e impiegati** 90 giorni nel 2012 (quindi se un proprio operaio nel 2011 ha già fatto 90 giornate, nel 2012 potrà richiedere nuovamente l'intervento); questa regola vale sia per ricevere il sussidio dall'INPS 60% retribuzione (o 35% per ds ridotti) sia per ricevere il sussidio giornaliero dall'EBAV.
- **apprendisti 90 gg nell'intera durata del rapporto di lavoro in qualità di apprendista se assunti prima del 30 novembre 2008** (L'APPRENDISTA NON DEVE AVERE GIÀ ESAURITO LE 90 GIORNATE CON LE SOSPENSIONI DEGLI SCORSI ANNI); questa regola restrittiva vale solo per il sussidio dall'INPS ma non per ricevere il sussidio giornaliero da EBAV per il quale con il 2011 il contatore di utilizzo dell'apprendista si azzerava e avrà diritto ad ulteriori 90 giornate di sussidio EBAV

durata diversificata a seconda del CCNL applicato

Le parti hanno stabilito che possano essere erogate le prestazioni di sospensione EBAV in maniera diversificata per settore/ccnl come indicato nella tabella sottostante:

CCNL/CCRL settore	DURATA ACCESSO NEL 2012 ALLA SOSPENSIONE EBAV+INPS	
		quando può avvenire l'accesso alla Cig in deroga 2012
acconciatori/estetisti	intero 2012 (90 giorni max)	dal giorno successivo a quello in cui il 1° dipendente o l'unico (sia esso apprendista/operaio/impiegato) totalizza 90 gg di sospensione
alimentari/pasticceri		
trasporto merci		
grafici/fotografi		
odontotecnici		
panificatori		
pulizia e sanificazione		
settori scoperti ccrl 191		
concia		

11-Tessile/Abbigl/Calzat. 12-metalmeccanica 13-legno e arredo 14-ceramica 15 occhialeria	1.1.2012→30.4.2012 (90 giorni max)	dal giorno successivo a quello in cui il 1° dipendente o l'unico (sia esso apprendista/operaio/impiegato) totalizza 90 gg sospensione
Pulitintolavanderie Vetro chimica orafi marmo e lapidei	1.1.2012→31.3.2012 (90 giorni max)	dal 1.4.2012→31.12.2012

Importi al lavoratore sospeso

Viene erogato il 60% della retribuzione giornaliera pagata dall'INPS con domanda di disoccupazione + il sussidio giornaliero di Ebav che vale il 20% del sussidio INPS (operai/impiegati = 8 " ; apprendisti =5,60 " al giorno)

Pagamento da parte dell'Inps ed Ebav

La indennità Inps (al pari di quella Ebav) non viene anticipata dalla ditta, ma erogata direttamente al lavoratore dall'istituto, previa domanda da inoltrare anche tramite patronato..

Per l'EBAV il pagamento avviene con accredito in conto corrente bancario previa domanda all'Ente Bilaterale, effettuata tramite lo sportello delle Organizzazioni Sindacali (CGIL CISL UIL)

Gestione istituti diretti ,differiti e apprendistato durante la sospensione

I dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione concordati o del contratto a termine/inserimento, se quest'ultimo cade in data anteriore alla fine della sospensione.

Per le giornate non lavorate non matura la retribuzione diretta e/o differita (ratei^{13^}, ferie, permessi, rol, tfr, ecc.). Laddove in base alle giornate di effettivo lavoro il dipendente possa vantare un'attività lavorativa per un periodo superiore alla metà del mese stesso (oltre 15 gg o oltre 2 settimane di lavoro), in base ai normali principi di maturazione contrattuale, gli istituti diretti e differiti spettano per intero.

La nuova procedura per accedere alla disoccupazione:

- 1) Per iniziare la procedura l'azienda deve inviare un fax all'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno (MOD.SOSP.2012) , di norma 12 giorni prima dell'inizio della sospensione.
- 2) L'Unione Artigiani e Piccola Industria, di norma entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, girerà il MOD.SOSP.2011 ricevuto dalla ditta, ai Sindacati e all'EBAV.
- 3) Se l'azienda ha già usato ammortizzatori sociali nel corso del 2011 (ds Ebav e/o cigs in deroga), trascorsi i 7 giorni successivi alla ricezione del MOD.SOSP.2012 da parte del Sindacato, si considererà esaurita la fase sindacale e la ditta potrà procedere alla fruizione della sospensione, consegnando a ogni dipendente interessato il MOD.SOSP.2012 che dovrà essere firmato dai lavoratori per ricevuta.
- 4) Se l'azienda non ha avuto accesso ad ammortizzatori sociali nel 2011, dovrà realizzare una specifica intesa siglando un verbale ai sensi dell'art.411 CPC (o 410 CPC) con l'assistenza dell'Ufficio sindacale dell'Unione Artigiani e Piccola Industria e con la firma di tutti i lavoratori coinvolti, assistiti da un rappresentante sindacale.
- 5) La ditta poi si farà seguire per gli altri adempimenti di legge da Feinar o dal suo consulente del lavoro .

Note:

Le giornate vengono pagate dall'Inps dal 1° giorno senza la c.d. carenza; durante la sospensione (come in Cig in deroga) la ditta può far rientrare al lavoro i dipendenti per riprese lavorative, per le quali corrisponderà la retribuzione, la ripresa viene gestita direttamente tra ditta e suo dipendente senza nessuna intermediazione con il Sindacato, in quanto l'obiettivo è proprio quello di favorire nel periodo concordato il numero maggiore di giornate di ripresa lavorativa riducendo al minimo o anche a zero il numero di effettive giornate di sospensione .

CIGS IN DEROGA

Esaurito il periodo di sospensione (90 gg) o nel caso di lavoratori che non abbiano i requisiti per accedere a tale ammortizzatore, si potrà procedere con l'attivazione della cigs in deroga secondo le linee guida definite dalla nuova intesa con la Regione come indichiamo di seguito.

Ammontare del trattamento che va al dipendente di Cigs in deroga per l'anno 2012.

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate tra zero e le 40 settimanali che non può comunque eccedere i massimali in vigore per il 2012.

Il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS al lavoratore.

Il trattamento economico di integrazione salariale concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e quindi è fiscalmente tassabile

Iter sindacale che l'azienda deve seguire per fare la domanda di cassa integrazione in deroga

- almeno 10 gg prima della data presumibile di attivazione Cigs, l'azienda dà comunicazione tramite lettera/fax alla propria associazione provinciale
- l'associazione artigiana convoca le OO.SS. per l'accordo sindacale;
- le OO.SS. possono richiedere all'Associazione l'esame congiunto sulla situazione aziendale;
- segue la sottoscrizione dell'apposito verbale sindacale
- prima dell'avvio della Cigs in deroga dovranno essere utilizzati o programmati: permessi; ferie residue; altri istituti di mobilità previsti dai ccnl/ccril;
- l'azienda provvederà poi (per il tramite di Feinar o del consulente paghe) a inoltrare domanda di trattamento Cigs in deroga 2012 alla Regione del Veneto usando l'apposita procedura on line (portale COVeneto) e farà il successivo inoltro tramite raccomandata **entro 20 giorni dall'inizio del periodo di sospensione**

Ulteriori caratteristiche della CIGS in deroga 2012

Aziende coinvolte

aziende artigiane, c.d. aziende artigiane dell'indotto ossia quelle che versano contribuzione Inps maggiorata ai sensi art. 12, 1° comma, L. 223/1991, aziende industriali fino a 15 dipendenti (le aziende industriali hanno tutte la CIGO ma la CIGS ce l'hanno solo quello con oltre 15 dipendenti), aziende del commercio fino a 50 addetti **di ogni settore senza nessuna limitazione in base ai c.d. codici ATECO.**

Dipendenti coinvolti

una parte o tutti di quelli in forza: (operai - impiegati - quadri - intermedi . apprendisti) - **in ogni caso con anzianità aziendale non inferiore a 90 gg .**

Lavoratori esclusi

Il diritto alla corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria è escluso nei confronti dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio

Periodo di concessione

La CIGS in deroga potrà essere richiesta solo dopo aver esaurito la procedura di SOSPENSIONE con intervento di Disoccupazione e sussidio EBAV

Durata Max 220 giornate effettive per azienda anche non continuative (si tratta di una dote aziendale, non relativa ai singoli lavoratori)

Nel caso l'azienda non aderisca all'EBAV (o altro ente bilaterale) la durata scende a 180 giornate.

L'autorizzazione

L'azienda viene autorizzata all'uso della CIGS in deroga dalla Regione del Veneto con apposita documentazione che va presentata tramite FEINAR o consulente del lavoro.

Contribuzione

A norma dell'art. 8, comma 1, D.L n. 86/1988, le imprese che fruiscono degli interventi straordinari della C.I.G. devono versare un contributo addizionale stabilito attualmente nella misura del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti. Il 3% va calcolato sull'effettivo ammontare dell'integrazione salariale autorizzata e corrisposta, al netto della riduzione della aliquota apprendista (-5,84%).

Ristorno EBAV

Le aziende artigiane una volta effettuate le operazioni di congruaggio con la sede Inps hanno diritto al ristorno da EBAV di una somma pari a 25" mensili x dipendente soggetto alla CIGS; durata massima prevista 3 mesi; si deve usare il modello EBAV A24, vedi sito www.ebav.it

Rientri lavorativi

è sempre possibile richiamare al lavoro i dipendenti sospesi (tutti/alcuni) in caso di necessità; le singole giornate/ore lavorate in ripresa lavorativa saranno normalmente retribuite dalla ditta, le restanti gestite con la cassa integrazione in deroga. I rientri lavorativi saranno registrati nel libro unico del lavoro al pari delle giornate in cui i sospesi restano definitivamente in cassa integrazione; per le giornate/ore lavorate verrà corrisposta la normale retribuzione.

Obblighi Formativi

il sussidio di cassa integrazione in deroga deve essere sempre accompagnato ad attività di orientamento e formazione per i lavoratori. La partecipazione ai percorsi di riqualificazione è quindi obbligatoria ai fini del riconoscimento del sostegno al reddito erogato dall'INPS al lavoratore.

Anticipo Integrazione da parte delle Banche

il sussidio di cassa integrazione in deroga viene erogato con un certo ritardo. E' pertanto possibile indirizzare i lavoratori presso le Banche che hanno sottoscritto un accordo con la Provincia, che consente loro di ottenere un anticipo dalla banca, senza interessi a carico dei lavoratori.